

IL CRIMINE DI PARRICIDIO NEL XIX SECOLO
Dal modello normativo francese alla realtà italiana
dello Stato pontificio

di Ninfa Contigiani

Ma i legami di sangue sono molto deboli,
 cheché se ne dica,
quando non c'è affetto a rinsaldarli;
lo si può constatare presso i privati,
durante le più banali questioni ereditarie.
M. Yourcenar, *Memorie di Adriano*

1. *Premessa*

Ciò che ci ha spinto all'approfondimento dell'ideologia che ha supportato, nel XIX secolo, l'incriminazione per parricidio sono ragioni di diverso ordine. Innanzi tutto l'impressione di poter trarre dalla fattispecie che regolava i conti della giustizia con gli omicidi dentro le mura domestiche uno di quei momenti in cui il penale coglie i conflitti profondi di una società e allo stesso tempo li rappresenta e li scopre nella teatralità giudiziaria. Inoltre, l'ipotesi che dietro alla permanenza di una pena – capitale e infamante fin dal medioevo – ma speciale sin dal diritto romano, sia possibile cogliere uno dei caratteri fondativi su cui si è costruita la società europea prima del secolo della democrazia. Infine, il dato quantitativamente rilevante che ci è balzato all'occhio prima nell'incontro con la realtà francese di metà degli anni trenta del XIX secolo, poi con quella dello Stato pontificio degli stessi anni, esempio significativo e, si può presumere, in parte rappresentativo anche di altre realtà italiane preunitarie.

Ci è parso di poter avvicinare il nostro oggetto di studio partendo dall'idea che nel crimine di parricidio si incrociano non solo i linguaggi scientifici della dottrina e dei legislatori, ma anche – più che in altri casi – alcuni fattori (antropologici e fisico-sociali) «criminogeni». Di conseguenza è emerso il bisogno di guardare alla giustizia praticata nei tribunali. Se essa sia stata, cioè, attuativa delle politiche penali delineate dai governi o se, al contrario, il contributo dei giudici sia stato creativo e attento all'opinione pubblica, pure

rimanendo nell'ambito del dettato legislativo. Pertanto seguiremo un percorso che cercando di cogliere i tratti permanenti della ideologia giuridica dell'incriminazione per parricidio, guarderà alla eventuale distanza tra le norme e la prassi giudiziaria.

2. *La realtà sorprendente*

Alla metà degli anni Trenta dell'Ottocento, come ci informa con una certa non curanza Michel Foucault, in Francia i casi di parricidio non facevano nemmeno tanto scalpore vista la loro relativa frequenza. Di fronte alle Corti di Assise, essi erano da dieci a quindici l'anno¹. In realtà il dato è di quelli suggestivi e rilevanti pure se considerato nel contesto d'allora. Uno sguardo rapido gettato alla legislazione, vigente da più di un ventennio, scopre una normativa assai dura nei confronti dei parricidi. Nella sistematica del Codice penale di Napoleone il crimine di parricidio è un momento esemplare della impostazione autoritaria e della rigidità repressiva di cui esso è portatore.

Altrettanto «suggestiva» può essere considerata la realtà italiana dello Stato pontificio che, nel periodo che va dall'entrata in vigore dei Regolamenti penali di papa Gregorio XVI all'Unità, vede giudicati dai Tribunali circa una quarantina di casi solo nell'ambito della Delegazione di Macerata. Anche qui il dato è di quelli che impone una riflessione dovendo tener conto che la popolazione di allora era di circa 220.000 abitanti e che ciò significherebbe più di una incriminazione l'anno solamente per il delitto di cui stiamo trattando².

Eppure, la carica spettacolare dell'esecuzione infamante riservata dall'art. 13 del codice napoleonico ai parricidi, e ripresa in quasi tutta la penisola italiana, non è una soluzione pensata e proposta specificatamente per questa «eccezionale» situazione quanto piuttosto il

¹ Cfr. M. Foucault, a cura di, *Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère*, Paris, Editions Gallimard, 1973, trad. it. *Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello...* Un caso di parricidio nel XIX secolo, Torino, Einaudi, 1976, p. VIII.

² L'Archivio di Stato di Macerata conserva il fondo del *Tribunale penale pontificio di I istanza*. È da questo fondo (ordinato e dotato di un indice) che abbiamo estratto il dato quantitativo dei processi intentati per parricidio e dall'analisi di questi abbiamo ricavato quanto scriviamo più avanti, al § 5. Secondo *l'Indice alfabetico di tutti i luoghi dello Stato pontificio... desunto dall'ultimo riparto territoriale ripromesso coll'Editto del 5 luglio 1831*, Roma, Dalla Tipografia camerale, 1836, p. 397, gli abitanti della Delegazione di Macerata sono 220.130 su un totale dello Stato di 2.732.436 (alla data del 1853 gli stati preunitari nel loro complesso avevano una popolazione di circa 18.366.000 abitanti, fonte: www.cronologia.it/censime2.htm).

cascame ultimo di una tratatizia specialità della pena che a questo crimine è riservata sin dal diritto romano.

3. *Le origini: il diritto romano della 'patria potestas' e la sua difesa penale*

Nelle antiche leggi romane si sviluppano due diverse prospettive semantiche per il termine «parricida»³. È da una sola di esse che si configura il «parricidio» come figura di reato meritevole di una sua pena, ossia il *culleo*⁴. Dal Medioevo invece l'omicidio che vede come vittima qualcuno della più o meno ristretta cerchia parentale è qualificato crimine atroce. Atroce perché contrario ai comandi divini e alle leggi di natura, ma anche a quelle umane che nell'Ottocento fanno dell'istituto familiare il pilastro su cui mantenere l'ordine dello, e nello, Stato. È per questo un omicidio meritevole, anche senza troppe attenzioni alle circostanze del fatto, della pena estrema eseguita in modo teatrale ed esemplare.

Comunque è fin dalla realtà storico-giuridica romana che la legislazione civile ruota intorno all'istituzionalizzazione dell'ordine patriarcale-familiare e lo fa con l'invenzione della *patria potestas*. Un potere assoluto che, ci spiega Yan Thomas, a Roma è sentito come un fondamento primordiale e come modello e matrice di tutti gli altri poteri. Tanto che, in punto di teoria, si sarebbe potuto spingere sino allo *ius vitae et necis*⁵. Sono le influenze cristiane che, attraverso l'insegnamento paolino, introducono nel rapporto di soggezione domestica la *pietas* intesa come dovere dei padri all'affetto, all'amore e

³ La prima prospettiva si avvia dall'equivalenza «parricida = homicida»; la seconda è «parricida = *parentis interfector*» (cioè assassino ma *fratris, parentis sui*) che dà luogo a «*parricidium = parentis caedes*» (ovvero tagliare, abbattere, uccidere ma particolarmente «uccidere» o, meglio, «intenzione di uccidere»), cfr. S. Tondo, *Leges regiae e paricidas*, Firenze, Olschki, 1973, pp. 132 e 137. A Cicerone risalirebbe la specificazione di «parricidio» come uccisione del padre e/o degli ascendenti paterni maschi, rispetto al più generico «parricidio» come designante l'uccisione del padre o della madre e/o dei rispettivi ascendenti, secondo, G. Di Leo - G. Bollea, *Il parricidio in età evolutiva*, in F. Ferracuti, a cura di, *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Milano, Giuffrè, VII, 1988, pp. 131-48, p. 135 nt. 2.

⁴ Comunque la configurazione della pena è indipendente dalla natura specifica del crimine. Le più antiche applicazioni degli animali nel culleo riguardano infatti la lesa maestà e, senza le bestie, l'omicidio, stando a quanto ricostruito da S. Tondo, *Leges regiae e paricidas*, cit., pp. 132-7 e pp. 155-7.

⁵ Y. Thomas, *Vitae necisque potestas*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Rome, École Française de Rome, 1984, pp. 499-548, mostra che questa prerogativa dei padri latini risulta essere il contenuto apicale che definisce la *patria potestas*, designando esclusivamente il rapporto giuridico personale tra padre e figlio maschio.

alla confidenza verso i figli⁶. Nei fatti, però, è la giuridicizzazione del potere del *pater* che ha poi consentito di riconoscerlo come un bene meritevole di difesa giuridica e quindi penale, estensibile ai restanti membri della famiglia.

4. Le soluzioni legislative: l'incriminazione per parricidio nel XIX secolo

4.1. Il paradigma francese

Il codice penale francese, all'art. 299, qualifica reo di parricidio l'omicida volontario «del padre o della madre legittimi, naturali o adottivi, o di ogni altro ascendente legittimo» escludendo dalla cerchia parentale la discendenza ma includendovi il legame d'adozione. Sotto la legittimazione di uno Stato forte si equiparano i vincoli naturali legittimi con quelli strettamente giuridici. Una scelta che suggella, con la morte infamante inflitta ai parricidi, il ruolo eminente dell'autorità del padre riconosciuto dal codice civile e designato attraverso il ritorno al matrimonio solenne. Un patto, quest'ultimo, che riposa sulla superiorità del marito, fondamento della famiglia governata attraverso la *puissance paternelle* e *maritale*⁷. Perché il codice civile rifiutando il matrimonio privato, combattendo il divorzio⁸ e con l'esitante ammissione dell'adozione⁹ ma riprendendo il divieto

⁶ In tempi non più vicinissimi, M. Roberti, «*Patria potestas*» e «*paterna pietas*». *Contributo allo studio dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano*, in *Studi in memoria di Aldo A. Bertoni*, Padova, Cedam, vol. I, 1933, pp. 259-70, p. 261 ha dimostrato l'estraneità dell'espressione *paterna pietas* dalle fonti romano-classiche attribuendola all'epoca giustiniana.

⁷ Sull'emersione, la forza e la crisi e decadenza della correzione paterna in Francia si veda B. Schnapper, *Vois nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVI-XX siècles)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, pp. 523-53 che fra l'altro parla di padri «sicuri di sé e dominatori»; sull'esperienza italiana, che culmina con la riforma del diritto di famiglia dovuta alla legge 19 maggio 1975 n. 151, cfr. A. Cavanna, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 C.C. (ovvero: il ritorno del flautista di Hamelin)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVII, 1994, pp. 27-82, specialmente pp. 56 ss e 67 ss.

⁸ Il divorzio secondo il codice civile è assai differente dal divorzio secondo il diritto rivoluzionario; «Il ne s'agit plus en effet de l'exercice d'une liberté individuelle sanctionnant la disparition de l'amour entre les conjoints et ayant pour objet de raréfier l'adultère et par conséquent le nombre d'enfants dépourvus de père, mais d'une conséquence de la liberté des cultes» precisa J. Mulliez, *La Volonté d'un homme*, in J. Delameau e D. Roche, a cura di, *Histoire des pères et de la paternité*, Paris, Larousse, 1990, pp. 279-305, p. 298; il tema del divorzio tra diritto rivoluzionario e ideologia contro-rivoluzionaria è approfondito in M. Vovelle, a cura di, *La Révolution et l'ordre juridique privé: rationalité ou scandale?*, Actes du colloque d'Orléans, 11-13 septembre 1986, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, vol. I, pp. 301 ss; sul dibattito italiano di fine Ottocento cfr. C. Valsecchi, *In difesa della famiglia? Divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2004.

⁹ X. Martin, *Note critique sur l'image de la codification française de 1804*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napo-*

di ricerca della paternità, di fatto e di diritto ritorna al padre pre-rivoluzionario. Ritorna, cioè, a magnificare il nome e il ruolo del padre come autorità-cardine della «famiglia», un bene giuridico emerso come novità rispetto al periodo rivoluzionario¹⁰.

Per il *Code civil* dell'Impero «la famille constitue une “petite patrie” et le gouvernement politique d'une Etat n'est que la réplique à grande échelle du “gouvernement de la famille” exercé souverainement par le père», nient'altro che un carattere naturale dell'uomo che precede sia le leggi religiose che civili, ovvero tutte le leggi positive¹¹. Fra le altre scelte, ciò comporta l'introduzione del regime della comunione dei beni «in opposizione alla dote» per unire e rafforzare gli interessi delle nuove famiglie rispetto a quelle originarie poiché, certamente, il regime dotale quegli interessi li teneva separati¹².

leonica (1802-1814), Atti del convegno di Torino, 15-18 ottobre 1990, Roma, Ministero dei Beni culturali e ambientali, 1994, pp. 291-9, p. 293; ma sulla storia del diritto di adozione si vedano l'importante lavoro di M.B. Schoenenberger, *Histoire du droit de l'adoption de la fin de l'Ancien régime au Code civil (Suisse, Allemagne, Autriche, France)*, Fribourg, St.-Paul, 1995 e, più circoscritto temporalmente, F. Roumy, *L'adoption dans le droit savant du XII au XVI siècle*, Paris, LGDJ, 1988.

¹⁰ Chiariscono bene il senso e le conseguenze della concezione della famiglia e del ruolo del padre nell'avvicinarsi di discipline contrastanti rispetto al trattamento dei figli naturali, legittimi ed infine adottivi nella legislazione rivoluzionaria e in quella napoleonica D. Vincenzo Amati, *La famiglia e il diritto*, in P. Melograni, a cura di, *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 629-99, pp. 633-41 ma anche la stessa J. Mulliez, *La Volonté d'un homme*, cit., che mette a fuoco anche i pericoli del sistema napoleonico. Parla di famiglia incentrata sul potere del marito/padre come «chiave di volta per la riscossa reazionaria» I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, Torino, Giappichelli, p. 556, sottolinea la visione pessimistica dell'uomo sottesa a questa visione dalla famiglia A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 2005, vol. II, p. 574.

¹¹ Coerentemente, è la protezione della famiglia che dà luogo al più grande numero di infrazioni del codice penale napoleonico (28), cfr. P. Lascombe – P. Poncela – P. Lenoël, *Au nome de l'ordre. Un histoire politique du code*, [s. l.], Hachette, 1989, pp. 189-91; tra le critiche giusnaturalistiche alla patria potestas romanistica e medievale e il tradizionalismo ottocentesco post-napoleonico, il richiamo alla natura poteva portare ad esiti assai diversi, ci avverte M. Cavina, *Il potere del padre. Configurazioni e «ius corrigendi»: lineamenti essenziali nella cultura giuridica italiana preunitaria (1804-1859)*, vol. I, p. 53.

¹² D. Vincenzo Amati, *La famiglia e il diritto*, cit., pp. 637 e 643; da un altro punto di vista, il regime della comunione dei beni potrebbe essere l'ennesima soluzione giuridica che nell'Ottocento del diritto borghese segna la direzione di «arretramento» di fatto impressa alla condizione giuridica della donna sempre sottoposta ad un'autorità, che passa dal padre al marito. La conseguenza di questa scelta è, ci pare, che per l'ennesima volta si è tolto alla donna un privilegio riconosciutole dal sistema di antico regime – per esempio, in alcuni casi, di vedersi restituita la dote, o di immobilizzarla – senza che le si dia qualcos'altro che le permetta di agire altrettanto strategicamente a compensazione delle sue incapacità giuridiche. Le sue capacità giuridiche rimangono infatti limitate, il suo ruolo dentro la gerarchia familiare secondario, mentre i suoi beni diventano anche di suo marito (benché lo stesso codice francese la introduca nella successione *ab-intestato*). La scienza penale italiana, con riferimento alla disciplina del reato di stupro, porta alla luce gli effetti negativi per la donna del diritto uguale borghese che non la presume più sedotta, ma libera nel consenso alla stregua dell'uomo, con G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile*, Milano, Giuffrè, 1999.

Non siamo tornati all'onnipotenza dello *ius vitae et necis* romano, ma poco ci manca, verrebbe da dire¹³. L'accostamento è però azzardato perché, al di là delle apparenti sintonie e derivazioni, e nonostante la prepotente posizione gerarchica del marito-padre, nella famiglia francese dell'ottocento quel soggetto di diritto subisce almeno la limitazione della possibile emancipazione dei figli prima della sua morte. Ciò contrariamente a quanto succedeva proprio ai padri romani. La differenza non è di poco conto perché nella Francia di Napoleone non sono certo motivi di liberalità quelli che conducono a tale scelta, bensì economici. Ciò che prevale è la forte volontà di aumentare e anticipare la circolazione dei beni riconducendoli il prima possibile nelle facoltà dispositive degli eredi¹⁴.

Comunque, alla nuova visione dei rapporti tra capofamiglia e figli fanno riscontro nel penale diverse strategie di appoggio alle capacità e ai diritti del *pater*. Da un lato c'è la scelta di non sanzionare gli eccessi di correzione paterna che è confermata con l'espulsione della linea discendente dalla cerchia parentale nella figura del parricidio. Quasi un marchio di *diminutio* che porta a relegare l'omicidio del figlio adulto tra gli omicidi semplici. Dall'altro si eleva, in difesa dell'autorità paterna, quella specialità della pena di cui dicevamo in precedenza per cui il condannato «sarà condotto al luogo della esecuzione, in camicia, a piedi nudi, e col capo coperto d'un velo nero. Egli sarà esposto sul palco mentre un usciere farà al popolo la lettura della sentenza di condanna; gli verrà in seguito tagliata la mano destra, e sarà immediatamente decapitato»¹⁵. Agli altri reati gravi come l'assassinio, l'infanticidio¹⁶, il veneficio dell'art. 302 si commina invece semplicemente la morte.

¹³ Cfr. ancora Y. Thomas, *La paura dei padri e la violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in E. Pellizer e N. Zorzetti, a cura di, *La paura dei padri nella società antica e medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1983, pp. 113-40, pp. 130 e 139-40.

¹⁴ Cfr. B. Barret Kriegel, *Regicidio-parricidio*, in M. Foucault, a cura di, *Io, Pierre Rivière*, cit., p. 245; ricostruisce bene il contrasto tra questo tipo di necessità economiche (rese attraverso le modifiche al diritto successorio e testamentario) e lo spirito conservatore che permea ancora i legislatori napoleonici rispetto alla emancipazione dei figli, tradito dal dovere del rispetto affermato dall'art. 371, X. Martin, *A tout l'âge? Sur la durée du pouvoir des pères dans le code napoleon*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique», 13, 1992, pp. 227-301 *passim*.

¹⁵ *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia* del 1810, art. 13.

¹⁶ La tradizione di diritto comune considerava l'infanticidio come fattispecie di reato a parte, con cause e dinamiche giuridiche sue proprie. Anche la criminologia moderna pone il figlicidio (che giuridicamente è omicidio aggravato dal legame di parentela) in un luogo psicologico molto diverso dalla soppressione del neonato per la «maturazione affettiva» avvenuta, secondo l'ipotesi che mette in discussione l'istinto materno come dato naturale in favore dell'amore materno come culturalmente determinato, G. Ponti e P. Gallina Fiorentini, *L'infanticidio e il figlicidio*, in F. Ferracuti, a cura di, *Trattato di criminologia*, cit., V, pp. 149-62, *passim*.

D'altronde, che l'uccisione del membro 'superiore' perché sovrano della famiglia da parte di un altro, relegato per scelta in una condizione di inferiorità giuridica, fosse considerata la violazione estrema e imperdonabile di un ordine pensato come ancestrale è deducibile anche dalle scelte operate nel codice penale del 1791, che mantenne la tradizionale pena del parricida, da Napoleone semplicemente inasprita con la mutilazione¹⁷. Evidentemente, nemmeno la radicale volontà di rinnovamento cui mirava la Rivoluzione, scalfì l'immaginario simbolico legato al nostro crimine¹⁸.

La comunità politica risponde sin da allora ad una così grave trasgressione dei suoi valori fondanti con il massimo della violenza legittima in una apparente armonia di valutazione tra l'opinione pubblica e la scienza penale. Un'opinione pubblica che, orientata dalla tradizionale normativizzazione delle sue patriarcali attitudini, nel corso del secolo XIX, sembrerebbe muoversi variamente attraverso la speculare corrispondenza del contesto legislativo civile con il primato della sanzione del crimine di parricidio nel penale¹⁹.

Proprio nella *Teorica del codice penale* di Chauveau ed Hélie emergono i motivi della comminazione della pena capitale nel nostro caso, pure con tutte le perplessità causate, se non altro, dalla sua irreparabilità. Nel trattare dell'efficacia delle pene, nel testo si sottolinea come «la emendazione e la espiazione non costituiscono propriamente parlando lo scopo della punizione; bensì i mezzi per conseguire cotesto scopo. Difatti il fine di ogni pena è la conservazione dell'ordine nella società, la protezione del diritto»²⁰. Il diritto

¹⁷ Il Progetto di codice penale del 1801 prevedeva l'amputazione della mano anche per «coniugicidio», assassinio, avvelenamento e incendio, ovvero per tutti i crimini più gravi, ricordano P. Lascoume, P. Poncela e P. Lenoël, *Au nome de l'ordre*, cit., p. 218.

¹⁸ Discutendo il progetto di codice penale Lepeletier de Saint Fargeau l'Assemblea costituente stabilisce la non abolizione della pena di morte e si pone il problema dell'esecuzione. Per Lepeletier dovrebbe essere una pura privazione della vita ma si levano voci che propongono di riservare una qualche sorte particolare proprio al parricida. Così si propone l'amputazione della mano ma anche l'esposizione pubblica per diversi giorni per parricidi, infanticidi, regicidi e lesa-nazione. Ostile alle pene corporali in quanto reminiscenze dell'antico regime, la maggioranza adotta il principio della semplice privazione e dibatte sulla esecuzione a porte chiuse o con esposizione pubblica. Optando per la seconda ipotesi, graduata in funzione dei differenti crimini, sceglierà la decapitazione come modalità dell'esecuzione. Ed infine, nonostante diverse voci contrarie, adotterà la camicia rossa per gli autori di assassinio, di incendio o di avvelenamento ed anche la testa velata di nero per il parricidio, ancora P. Lascoume, P. Poncela e P. Lenoël, *Au nome de l'ordre*, cit., pp. 118-24.

¹⁹ Sull'opinione pubblica, con un'attenzione particolare alla rilevanza costituzionale del tema, si possono vedere i recenti contributi raccolti in *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, numero monografico di «Giornale di Storia costituzionale», 6, 2003.

²⁰ A. Chauveau e F. Hélie, *Teorica del codice penale. Col commento dei commenti o trattato dei trattati per cura dell'avv. Giuseppe Golia*, Napoli, Pedone Lauriel, voll. I-II, 1863⁴, pp. 33 ss.

di uno Stato che irrimediabilmente tradito nel suo ordine costitutivo, altrettanto irreparabilmente, con infamia, e senza sconti, punisce il reo di parricidio. Questo accade nell'esperienza francese sino alla legge di riforma del codice del 1832 che, nel nuovo clima di ispirazione liberale, include anche una così grave «disobbedienza» tra gli interventi che fanno del codice penale napoleonico un «*code pénal progressifs*»²¹. In tale contesto viene accordato il rimedio delle circostanze attenuanti a tutti i reati, compreso il nostro.

L'introduzione delle circostanze attenuanti non è certo operazione di poco conto come ci consente di valutare uno dei parricidi più famosi della Francia post-napoleonica, anche perché ciò segna l'entrata in gioco dell'attenzione al fatto per come realmente accaduto al di là dei valori simbolici che stanno alla base dell'ideologia dell'incriminazione. Poco dopo l'approvazione di tali riforme, infatti, si consuma il crimine di Pierre Rivière reso celebre da Foucault²². Ricca di profili offerti all'analisi (medico, giudiziario, psicologico, criminologico)²³, nella vicenda del contadino del Calvados è possibile riscontrare praticamente tutti gli aspetti più significativi del crimine di cui stiamo trattando.

²¹ La riforma dà anche maggior peso alle giurie, secondo M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti, a cura di, *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205, p. 192. Più specificatamente, secondo B. Barret Kriegel, *Regicidio-parricidio*, cit., p. 247, la più stretta correlazione della gerarchia delle pene al grado dei crimini serve, piuttosto, a limitare il ruolo della giuria che, in questo modo, è debitamente contenuta e forse indirizzata nella facoltà di accordare le attenuanti. J.P. Alline, *Gouverner le crime. Les politiques criminelles françaises de la révolution au XXI^e siècle*. I. *L'ordre des notables 1789-1920*, Paris, L'Harmattan, 2003, pp. 83-84 sottolinea che provvedere le giurie d'assise di pene proporzionate alla natura dell'infrazione significa anche temperare le preoccupazioni umaniste che stavano all'origine della riforma, la quale, se guardata più da vicino, non presenta i tratti della filosofia liberale e d'umanizzazione che gli si attribuiscono sovente; sul problematico nodo dell'introduzione e dell'attività della giuria, si vedano i saggi raccolti in A. Padoa Schioppa, *La giuria penale in Francia. Dai «philosophes» alla Costituente*, Milano, Led, 1994; B. Schnapper, *Le jury français aux XIX et XX^e siècles*, in *The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, a cura di A. Padoa Schioppa, Berlin, Dunker & Humblot, 1987; per l'Italia, E. Dezza, *Il codice di procedura penale del Regno italiano (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova, Cedam, 1983; Id., a cura di, *Le fonti del codice di procedura penale del Regno italiano*, Milano, Giuffrè, 1985; M. Da Passano, *Il giurì «compagno indispensabile», necessario, fatale, della libertà*, in «Movimento operaio e socialista», 3, 1989, p. 257.

²² Mi riferisco al già menzionato M. Foucault, a cura di, *Io, Pierre Rivière*, cit. Il volume ragiona intorno alla documentazione pubblicata nel 1836 dagli «Annales d'hygiène publique et de médecine légale». Essa era costituita da una serie di rapporti medici, da una parte degli atti giudiziari – soprattutto da testimonianze sulla presunta follia dell'imputato – e dalla memoria scritta in carcere da Rivière.

²³ Dal punto di vista della c.d. storia della «cultura delle classi subalterne» o anche «cultura popolare» l'interpretazione della vicenda prodotta attraverso questa ricchezza di profili è messa in discussione, pochi anni dopo l'uscita del volume, da C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976, pp. XVI-XVII.

Il delitto è consumato nel giugno del 1835, il primo interrogatorio dell'imputato avviene a luglio e immediatamente i giornali iniziano a scriverne, dunque uno dei primi e più importanti elementi della ricchezza di spunti interpretativi di questo caso è l'opinione pubblica²⁴. Poi l'istruttoria, che si rivela più complessa di quanto lo sarebbe stata prima della «nascita» della scienza psichiatrica ai suoi albori, a causa dei contributi medici contrastanti e non definitivi²⁵. Ma l'evidenza dei fatti e la confessione, al di là delle cause soggettive di imputabilità, rendono inevitabile la messa in stato di accusa per «omicidio volontario della madre del fratello e della sorella, con l'aggravante della premeditazione»²⁶. Condannato dalla Corte di Assise²⁷ Pierre Rivière accetta a fatica e suo malgrado il ricorso presentato dall'avvocato. Quando la Corte di Cassazione lo rigetta, si istruisce una richiesta di Grazia che ha dalla sua anche il favore dello stesso Ministro competente²⁸. Nel rapporto a Sua Maestà, egli invoca la commutazione della pena dei parricidi in reclusione a vita e senza gogna²⁹. La commutazione è approvata nel febbraio del 1836 quale momento finale di un continuo passaggio tra il *favor rei* tipico dei reati sottoposti alla giuria e l'esemplarità della pena voluta dal

²⁴ Tra Otto e Novecento si registra un interesse spasmodico, quasi patologico, per la letteratura dei processi. L'entrata dei racconti dei processi nei giornali dà infatti l'impressione che la giustizia sia finalmente scesa dal piedistallo offrendo così all'opinione pubblica una sorta di possibilità in più nell'esercizio del diritto di cittadinanza. Lo spunto è di L. Lacchè, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica e «processi infiniti» in Italia tra Otto e Novecento*, relazione presentata al Convegno tenutosi a Foggia nei giorni del 5-6 maggio 2005 con il titolo di «Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento».

²⁵ Prima delle scienze psicologiche è forse possibile dire che è la Giustizia ad «etichettare» gli individui che trasgrediscono le regole. Dopo, seppure molto lentamente, ci pare emergere un tipo nuovo e diverso di trasgressore che viene prima riconosciuto dalla psicologia e dalle altre scienze affini, poi, solamente registrato dai Tribunali.

²⁶ La messa in stato d'accusa avviene sulla base degli artt. 295, 296, 297, 299 del *Code pénal* 1810, cfr. M. Foucault, a cura di, *Io, Pierre Rivière*, cit., p. 46.

²⁷ Della Corte di Assise, e quindi della Giuria, è la competenza per gli omicidi qualificati crimini secondo il *Code d'instruction criminelle* 1808, lib. II, tit. II.

²⁸ La repressione del parricidio da parte della Corte di cassazione per il periodo che va dal 1811 al 1863 è considerata globalmente repressiva e «a prima vista» concordante con lo spirito del *Code* 1810 da C. Bouglé e Le Roux, *La Cour de cassation et le code pénal de 1810: le principe de légalité à l'épreuve de la jurisprudence, 1811-1863*, Paris, LGDJ, 2005, pp. 22 ss.

²⁹ Essa risponde ad esigenze molto diverse della morte in piazza, come conferma anche la richiesta di tralasciare la gogna. Rimanendo all'interno della categoria delle pene criminali più gravi, le afflittive ed infamanti, la reclusione ne costituisce l'ultima specie; *Code pénal* 1810, artt. 6 e 7; a partire dalla realtà preunitaria italiana che per prima l'abolisce, sulla pena capitale ha scritto M. Da Passano, *La pena di morte nel Granducato di Toscana*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 1996, pp. 39-66 ed in particolare, ragionando sul processo di codificazione penale in Francia, Id., *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 38, nt. 48 e *passim*.

legislatore³⁰. Ciò perché, proprio la giuria che ne ha la facoltà, nel condannare con sette voti su tredici, non adotta le circostanze attenuanti introdotte nel 1832.

La questione dell'introduzione delle attenuanti è particolarmente rilevante perché l'impossibilità di considerarle nei casi di parricidio, dovuta all'art. 323 che considerava il reato mai scusabile, aveva fatto sì che nessun colpevole potesse evitare la ghigliottina e che, fino al 1832, più della metà dei parricidi fossero mandati assolti³¹. Coglie il punto, ragionando in generale sul codice francese, Pellegrino Rossi che scrive: «La peine de mort, quoique moins prodiguée que dans l'ancienne législation, y est cependant conservée pour trop grand nombre de crimes. Mais elle y est surtout appliquée sans discernement, sans les distinctions que réclament la justice et l'opinion publique. Lorsque le législateur du code pénal frappe, il frappe en masse, avec une sorte de laisser aller, dédaignant toute considération du plus o moins de démérite moral e politique que peut offrir l'action punissable»³².

Nella prolungata discussione che ha inizio all'epoca del codice penale del 1791 diversi oratori chiedono l'abolizione della pena di morte che, pur promessa con l'art. 1 della legge del 4 brumaio anno IV, non viene disposta. Al contrario, la pena capitale è confermata con la legge 8 nevosio anno X e permane nonostante le proposte di limitazione di Target espresse al Consiglio di Stato³³. L'abolizione è invocata ancora negli anni Trenta, dopo il cambio di regime politico, ma nonostante tale misura venga accolta con favore dal re non la si trova nella legge che riforma il codice penale. È lo stesso Guardasigilli che si fa carico, nel relazionare sul provvedimento, di spiegare che non è praticabile l'abolizione «totale ed immediata» della

³⁰ Il possibile *favor rei* della giuria nei confronti di certe specie di criminali è uno degli argomenti più utilizzati dai suoi detrattori nella fase di discussione e preparazione del codice napoleonico come testimonia l'allora Segretario del Consiglio di Stato J.G. Loqué de Boissy, *Prolegomeni. Storia del codice di procedura penale e del codice penale*, trad. it. G. Cioffi, pubblicata in *Legislazione civile, commerciale e criminale ossia commentario e compimento dei codici francesi*, Napoli, [s.e.], 1840, I, pp. 123 ss. ora ripubblicata in N. Picardi e A. Giuliani, a cura di, *Testi e documenti per la storia del processo*, V, *I codici napoleonici*, t. II: *Codice di istruzione criminale*, Milano, Giuffrè, 2002, *passim*.

³¹ Su questo punto e sui molti profili del crimine di parricidio nella realtà francese del XIX secolo è ora disponibile l'articolato volume di S. Lapalus, *La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIX*, Paris, Tallandier, 2004, p. 88.

³² P. Rossi, *Traité de droit pénal*, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1841, p. 30.

³³ Di Jean-Baptiste Target illustra il progetto di codice civile (rinvenuto manoscritto) quale momento di un processo decennale che conduce alla formazione del codice del 1804, S. Solimano, *Verso il code napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)* [con in appendice il testo], Milano, Giuffrè, Milano 1998, p. 5, in particolare sul contributo alla codificazione penale, pp. 147 ss.

pena capitale e pertanto il progetto di legge è stato concepito per conservarla per i casi più rari, come «spauracchio» per certi reati, in attesa che possa scomparire quando lo stato dei pubblici costumi lo consentirà. Anche il relatore della Commissione alla Camera sottolinea come «lo stato del paese e delle opinioni» consigli quale scelta ragionevole, la sola abolizione graduale. E qui tocchiamo un aspetto fondamentale perché proprio l'ammissione delle circostanze attenuanti è considerata un progresso in questa direzione. La nuova teorica delle circostanze attenuanti presente nella riforma del 1832 è dunque da valutare anche all'interno dei tentativi progressivi di uscita dalla necessità della pena capitale.

Tutto ciò è gravido di conseguenze.

In quanto attribuito alla Giuria, il diritto di proclamare in tutti i casi le circostanze attenuanti con l'evidente risultanza di diminuire per necessità la pena d'un grado, riveste l'istituzione di un notevole potere. Pur avendo lasciato nella legge la figura della pena ultima, il legislatore – tuonano Chauveau e Hélie – «depone la spada della giustizia fra le mani degli stessi cittadini»³⁴.

Tornando al nostro caso giudiziario, di fronte al rifiuto della Giuria di concedere le attenuanti si capisce meglio la richiesta di commutazione di pena da parte del Ministro di Grazia e Giustizia. Essa deve aver tenuto conto del fatto che il numero delle esecuzioni, evitabili solo con la Grazia, sarebbe stato esorbitante³⁵. Oltre ai problemi di ordine pubblico, è immaginabile che anche l'esemplarità della pena si sarebbe presto trasformata in una ordinarietà indifferente che certo non avrebbe giovato alla sua funzione deterrente.

Inoltre, sulla decisione della Giuria di Caen – dove la Corte d'Assise stava celebrando il processo – incide chiaramente anche l'«imbarazzante» concomitanza con l'attentato a Luigi Filippo messo in atto da Fieschi e non ancora giudicato³⁶. La vicenda si colora così

³⁴ Cfr. A. Chauveau e F. Hélie, *Teorica del codice penale*, cit., pp. 40-41 che si domandano: saranno poi mani sufficientemente abili?

³⁵ Il numero annuale medio di condannati a morte tra il 1826 e il 1830 corrisponde alla cifra di 111. Dieci anni prima (1816-1820) la media era di 397. Poi a partire dal 1830 al 1870 c'è un rapido abbassamento della media benché esso cominci veramente solo dal 1832, perché il 1830 e il 1831 presentano delle medie alte a causa degli avvenimenti di luglio, avverte J.C. Chesnais, *Les morts violentes en France depuis 1826. Comparaisons internationales*, Paris, Presses Universitaires de France, 1976, pp. 35-36; il tasso di esecuzioni capitali, che è una funzione del numero dei condannati, ma anche dell'efficacia dei ricorsi in Cassazione o delle domande di Grazia, sono tra il 1830 e il 1870 variabili tra il minimo del 47% e il massimo del 75% (*ibidem*, p. 36).

³⁶ Proprio mentre la Corte d'Assise del Calvados giudica Rivière, sotto la presidenza di Portalis a Parigi la Corte dei Pari istruisce il processo contro Fieschi e i suoi complici, ricorda B. Barret Kriegel, *Regicidio-parricidio*, cit., p. 243; l'onda dell'indignazione venne subito utilizzata e per la repressione e per approvare in Parlamento la legge sulla Corte d'Assise, sui Giu-

di un significato contingente che esplicita e palesa, al di là della storica omologazione della pena del parricidio con quella del regicidio, una delle conseguenze di quello che Mario Sbriccoli, riferendosi al Cinque-Seicento, ha chiamato il «paradigma del reato politico»³⁷. La sfortunata coincidenza, infatti, sconvolge le dinamiche del processo Rivière perché agli occhi delle *élites* francesi la violazione dell'uno riverbera in quella dell'altro rivelando le paure profonde comuni ai due casi³⁸.

Eppure, parallelamente al rigore con cui si retribuisce l'irrimediabilità della morte, quale violazione imperdonabile dell'ordine e della gerarchia familiare, il modello francese presenta una disciplina diversa sia per l'omicidio volontario nel figlio che per il trattamento delle ferite e lesioni intervenute «*intra moenia*».

Il primo è punito, *ex art.* 304, con i lavori forzati a vita e solamente in caso di cumulo con altro crimine arriva alla pena di morte (semplice). Un caso piuttosto improbabile nell'omicidio del padre sul figlio, non a caso escluso – come abbiamo detto – dalla configurazione del parricidio.

Un'attenzione particolare viene riservata anche al cosiddetto «delitto d'onore» quale omicidio scusabile, anche se limitatamente alla legittima difesa come scriminante generale e alla flagranza d'adulterio della moglie (che però non scusa solo l'omicidio del coniuge ma

rati e sulla stampa – c.d. «legge di settembre» – che ripristinava la censura, inoltre si prevede la pena della deportazione per gli attacchi al re o al governo, cfr. M. Portigliatti-Barbos, *Dalla rivoluzione all'attentato: il caso Fieschi*, in U. Levra, a cura di, *La scienza e la colpa. Crimini, criminali, criminologi: un volto dell'Ottocento. Catalogo della mostra di Torino 1985*, Milano, Electa, 1985, p. 170; rispetto alla riforma della procedura penale, «ancora più grave e simbolico è l'intervento sulla libertà di stampa» osserva L. Lacchè, *La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le Chartres nel costituzionalismo francese*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 146 ss.

³⁷ Ovvero la torsione del diritto penale in genere e della definizione dei reati comuni in particolare, verso l'idea della punibilità della disobbedienza, del tradimento e della ribellione prima ancora che del danno, cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp. 178-179 e Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, a cura di, *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 345-364, p. 362.

³⁸ Sia in Francia che nella penisola, la persecuzione del regicida cammina parallela a quella del parricida benché da un punto di vista logico, la famiglia (e quindi l'autorità paterna) precedano il modello del sovrano-padre. Nella prima sono distinti i giudici a cui spetta il compito di fare giustizia, difatti, l'uccisione del Re è giudicata da una Corte straordinaria e non dalle Corti d'Assise (*Code d'instruction criminelle*, art. 553). Con altrettanta decisione, le legislazioni degli stati italiani uniformemente difendono la sacralità della figura sovrana e la sua famiglia con la pena capitale esacerbata dalla esemplarità, peraltro ovunque comminata anche per il solo attentato; guardando al danno sociale R. Moncada, *Il regicidio e il parricidio nel diritto penale*, Catania, Presso la libreria Concetto Battiato, 1882, p. 82 e *passim* critica la scelta di considerare il regicidio più grave del parricidio, se non quando consumato per scopo politico; sul rapporto tra parricidio e regicidio, cfr. anche S. Lapalus, *La mort du vieux*, cit., pp. 517 ss.

anche quello del complice in adulterio, cioè un omicidio volontario semplice)³⁹.

Il nostro Carrara si dichiara, invece, favorevole all'equiparazione tra parricidio e coniugicidio. Per quanto considerato *improprio* dalla dottrina, l'uccisione volontaria del fratello, del figlio e, appunto, del coniuge viene aggravata nella pena in tutti i codici europei. Il codice francese fa eccezione e non solo «ha previsto l'omicidio sul conjuge, unicamente per eliminare la scusa della provocazione (lo che è assai severo) ma non ha proceduto ad aumento di penalità», ma nega pure di riconoscere le percosse gravi come scusa per la donna che reagisce e – si meraviglia il lucchese – «ne converte in precetto la tolleranza»⁴⁰.

Peraltro, l'aggravamento a causa della qualità della vittima, il codice francese lo prevede per le «Ferite e le percosse volontarie». Ove i crimini di cui agli artt. 309-310-311, fossero commessi verso «il proprio padre o madre legittimi, naturali o adottivi, od altri ascendenti legittimi» si commina, di pena in pena, una sanzione più grave con il passaggio a quella di specie superiore⁴¹. Bisogna dire, però, che il trattamento che la legislazione francese riserva a tali crimini è di tutt'altra durezza rispetto a quanto visto fin'ora. Motivate dall'alto tasso di violenza che sappiamo aver caratterizzato i rapporti familiari e sociali per tutto l'Ottocento, almeno nelle classi subalterne, le pene per questo tipo di reato vanno dai lavori forzati a tempo, alla reclusione, alla detenzione più multa, ove non ci siano state conseguenze di inabilità al lavoro. Illuminante è la discussione che si instaura quando il *Progetto di codice penale del 1801* è visionato dal Consiglio di Stato e ai dubbi sollevati da Treillhard sulla opportunità di punire di parricidio il figlio che ha osato levare le mani sul padre in un momento di violenza, fanno riscontro le dichiarazioni di Regnaud che riconosce come non sia così strano vedere certi eccessi nelle classi «vulgaires» pur essendo ciò segno «più della grossolanità dei costumi che non di vera e propria intenzione criminale»⁴².

Pure, non può non colpire subito l'enorme salto giuridico-interpretativo tra il tentativo di parricidio punito come quello consumato *ex art. 2* delle *Disposizioni preliminari* e le sanzioni delle ferite, tanto più se si ricorda che nel *Progetto di codice del 1801*, gli attentati criminali contro le persone (parricidio, coniugicidio, assassinio, av-

³⁹ *Code pénal* 1810, artt. 324 e 336.

⁴⁰ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale, parte speciale*, Lucca, Tip. Giusti, I, 1872, pp. 160-163.

⁴¹ *Code pénal*, Lib. III, Tit. II, Capo I, Sez. II, specialmente art. 312.

⁴² Cfr. P. Lascoume, P. Poncela e P. Lenoël, *Au nome de l'ordre*, cit., p. 257.

venenamento, il tentativo di omicidio per mezzo delle torture o con l'incendio volontario) vengono sanzionati addirittura più severamente che l'attentato alla persona dei consoli della Repubblica e della sicurezza interna dello Stato⁴³. L'azione della giustizia aveva ben poco spazio entro cui muoversi, ove avesse voluto evitare di rivelare con le esecuzioni capitali – in certo senso, esaltandola – la eccezionale e preoccupante realtà degli omicidi nelle famiglie. Non è certo un caso che la scelta politica dell'introduzione delle attenuanti, nel 1832, nel rafforzare il potere giuridico, che trova al proprio interno la risposta più adeguata ad una realtà complessa, sia funzionale anche a una migliore gestione dell'ordine pubblico messo a rischio dalla platealità e dall'eccesso delle esecuzioni.

4.2. *L'Italia preunitaria*

Come abbiamo visto dall'esperienza francese, a partire dall'istituto familiare molti sono i valori simbolici che la società ottocentesca difende nel reprimere con la massima durezza chi ha osato volontariamente alzare la mano destra⁴⁴ contro il padre. Significati profondi che conducono a delineare giuridicamente la posizione incontrastata – a livello di poteri e capacità giuridiche riconosciutegli – della figura del *pater familias*. Una imperitura centralità la sua che anche nel contesto italiano, per quanto diversamente fondato dai giuristi, è il tramite per cui anche la madre o un altro ascendente sono meritevoli di difesa penale. Nasce allora una entità comunitaria, portatrice di valori propri, che comunque va a costituire il primo e più consueto ambito di potere dell'uomo ottocentesco: l'individuo, maschio e pro-

⁴³ Per quanto ciò potrebbe anche essere una conseguenza dello spirito rivoluzionario teso a difendere il cittadino dall'autorità politica e dai suoi eventuali soprusi.

⁴⁴ La mano destra, di cui il codice francese dispone la mutilazione sul patibolo prima della decapitazione del parricida, nella tradizione occidentale è da sempre simbolo per eccellenza di potenza o di favore. Sulla rappresentazione allegorica di positività attribuita alla "destra", il cui ribaltamento, causato dall'atto omicida, si vorrebbe risanato dalla mutilazione inferta, cfr. J.B. Brunon, *Destra*, in X. Leon-Dufour, *Dizionario di teologia biblica*, Genova, Marietti, 2002, col. 268-269. In generale, sulla mano come mezzo di offesa, non solo fisica ma anche gestuale ed ingiuriosa, M. Madero, *Manos violentas, palabras vedadas. La injuria en Castilla y Leon*, Madrid, Taurus, 1992, pp. 59 ss.; S. Bertelli, *Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, p. 227 nota che in età moderna la detronizzazione simbolica che la folla pratica sul corpo del tiranno, al fine di espellerlo definitivamente dal corpo sociale, obbedisce a una serie di norme rituali «che permettono di formare delle coppie simmetriche di contrari» rispetto a quelle dell'incoronamento. Il taglio della mano corrisponde, in questo contesto antropologico, al simbolismo della mano della giustizia di cui sono portatori i sovrani.

prietario, che nello spazio politico-sociale è dominante, è assolutamente incontrastato all'interno del nucleo familiare.

Alla caduta napoleonica, nell'Italia restaurata, dal punto di vista giuridico si affaccia comunque un'epoca nuova. L'imperatore còrso non è, dopo tutto, passato invano tanto che dopo il Congresso di Vienna in quasi tutti gli stati della penisola ci si muove verso la codificazione. Non è ancora possibile dire che ovunque siano maturati nuovi contenuti, ma almeno per quel che riguarda la materia penale, la innovativa veste che le dà la «forma codice» pone di sicuro un punto fermo, di non ritorno indietro. La legislazione penale dei sovrani legittimi rimane intrisa di antico regime, come le discipline del crimine di parricidio mostrano benissimo, eppure adottare la «forma codice» significa guardare avanti. Nell'esperienza italiana, la scelta codificatoria ha impresso una spinta di ammodernamento al diritto di punire degli stati che riverbererà nel Codice penale unitario dell'89, pur senza continuismi e non senza difficoltà.

Il Codice lucchese somministra la morte senza ammettere il colpevole «ad allegar la scusa di una provocazione violenta, né a somministrarne la prova»⁴⁵; quello del Principato di Piombino non contempla nemmeno la legittima difesa oltre a negare la prescrizione del reato⁴⁶; e ancora la morte (sulle forche) si commina nel Regno delle Due Sicilie, ma col terzo grado di pubblico esempio⁴⁷. Quando il codice sardo sarà innestato sulla realtà napoletana⁴⁸ proprio la gradazione dell'esemplarità della esecuzione capitale sarà un argomento di discussione. Nel Codice penale Rattazzi del 1859 si opta per un uso della pena estrema ridotto ai casi di «vera necessità» perché si riconosce come esso «sia un mezzo di giustizia estrema pericoloso». Luigi Ghirelli plaude in quest'ottica non solo alla teorica delle circostanze attenuanti adottate, ma anche alla modifica che dispone la decapitazione come modo ordinario di esecuzione, escluso ogni grado di pubblico esempio. Da tutto ciò rimane escluso, significativamente, l'art. 531 sul parricidio⁴⁹.

Tutti e tre questi codici francesizzanti ammettono nella cerchia parentale oggetto della protezione, non solo i legami naturali,

⁴⁵ *Codice penale per il Principato di Lucca*, art. 110.

⁴⁶ *Codice penale per il principato di Piombino*, art. 282 e art. 46 che nega la prescrizione anche in caso di delitto di lesa maestà.

⁴⁷ *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte seconda: Leggi penali*, art. 6 § 3, per la definizione di parricidio si veda l'art. 348, per la pena recante l'art. 352 § 1.

⁴⁸ Con la legge 17 febbraio 1861 che promulgò e rese esecutivo, con degli adattamenti, il Codice penale sardo del 1859 nelle province napoletane.

⁴⁹ L. Ghirelli, *Il codice penale del 20 novembre 1859 in relazione con le leggi penali del 1819. Studii pratici-esegetici*, Napoli, Stabilimento tipografico degli scienziati, letterati ed artisti, 1861, pp. 68-71.

ma anche quelli legittimi e tra questi, nel napoletano, anche quelli adottivi. In contrasto con queste scelte risolutive e politiche, nel senso che abbiamo testé detto di affermazione della forza dello Stato e con esso del principio di autorità, la dottrina italiana discute altrimenti sulla definizione della cerchia parentale. Nell'elencare gli elementi per l'imputazione, Giovanni Carmignani sostiene che sia per il parricidio proprio che per quello improprio ciò che conta, fin dalla Legge Pompejana «*De parricidiis*», sono «le ragioni del sangue» per cui non debbono rilevare né il vincolo giuridico dell'adozione, né la «cognazione spirituale»⁵⁰. Ne risulta che l'accusa di parricidio è giusta tra ascendenti e discendenti senza badare se la cognazione sia legittima, illegittima o esecrabile, ovvero adulterina o incestuosa. Rimane esclusa la prole nata da pubbliche meretrici, perché di padre incerto e quindi di incerto «sangue», possiamo dire⁵¹.

Concorda con queste tesi Giuseppe Giuliani⁵² che non fa altro che sottolineare la supremazia del vincolo naturale⁵³ chiedendosi, quasi ingenuamente, incredulo di fronte a ben altra realtà, «quale ragione vi sarebbe perché padre e figlio naturali non dovessero amarsi e riposarsi tranquilli sotto l'egida di una reciproca fiducia?»⁵⁴. Difatti, anche guardando alla spinta criminosa, è chiaro che la società perde sì, un cittadino, tanto nell'omicidio che nel parricidio, ma

⁵⁰ È quella che si realizza quando, senza che vi sia agente in punto di diritto il vincolo dell'adozione, pure definisce un rapporto di parentela riconosciuto idealmente: è il caso di uno zio che sia in rapporto filiale e funga di fatto da padre ad un nipote orfano.

⁵¹ Cfr. G. Carmignani, *Juris criminalis elementa*, Pisis, Nistri fratres eorumque socii, I-II, 1833-1834², trad. it., *Elementi di diritto criminale*, Milano, Carlo Bricola Editore, 1882, pp. 326 ss. L'edizione è frutto della traduzione italiana del prof. Dingli sulla 5^a ed. di Pisa, ma riveduta e annotata da F. Ambrosoli che sottolinea come comunque «il figlio che uccidesse la madre, benché meretrice, commetterebbe parricidio».

⁵² Della vicenda biografica del più eminente giurista dello Stato del Papa è possibile sapere grazie a M. Sbriccoli, *Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell'Italia del XIX secolo*, in «Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata», V, 2000-2004, pp. 1-39 che aggiorna Id., *Giuseppe Giuliani criminalista. Elementi per una biografia*, in S. Vinciguerra, a cura di, *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, Padova, Cedam, 1998, pp. CCLIX-CCXCIII.

⁵³ Sin dai tempi più remoti il sistema di filiazione è basato sulla trasmissione del sangue. È per questo motivo che in Francia, alla fine del sec. XI, i figli bastardi di madri nobili fanno parte del lignaggio e prendono parte a tutti gli effetti alla successione. Le cose diventano più complesse man mano che il matrimonio cristiano diventa sempre più l'unica base della società. Con il monopolio giurisdizionale della Chiesa in materia di matrimonio «i bastardi» cominciano ad essere guardati come delle mostruosità perché ciò di cui si giudica è anche la legittimità, non più del solo vincolo di natura. J. Mulliez, *La désignation du père*, in J. Delameau e D. Roche, a cura di, *Histoire des pères e de la paternité*, Paris, Larousse, 1990, pp. 39-41. Il sangue diviene la base della gerarchia sociale perché è l'unico elemento «permanente e consustanziale» del proprio gruppo sociale, cfr. J. Le Goff, *Il corpo nel medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 25.

⁵⁴ G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni pontificia e toscana*, Macerata, Tip. A. Mancini, 2 voll., 1856³, vol. II, p. 248.

non si può non vedere come nel secondo caso la spinta debba essere maggiore per arrivare a colpire il «comun sangue».

Lo stesso Carrara confermerà che «la “comun dottrina” dei criminalisti non ha fatto prevalere l'eccesso di pudicizia» e quindi non distingue, tra i figli naturali, quelli incestuosi dagli adulterini o dai sacrileghi. Aggiungerà, però, che rispetto al padre l'omicidio si aggrava in parricidio quando vi sia stato riconoscimento legale⁵⁵.

Comunque è il vincolo di sangue, o altrimenti considerato, la qualità delle persone, che giustifica la distinzione tra omicidio e parricidio. Questo è distinto come *proprio* quando sia commesso tra ascendenti e discendenti naturali: non altrettanto sui genitori adottivi perché essendo l'adozione una finzione di legge, essa non comporta vincolo di sangue. Difatti, è messa in discussione anche l'estensione dell'incriminazione per parricidio al complice, o al correo che non siano legati alla vittima da tale vincolo. Consente a ciò Giovanni Carmignani che non mostra dubbi sul fatto che «il delitto accessorio segue in un certo modo l'indole del delitto principale»⁵⁶ mentre Giuseppe Giuliani distingue tra il diritto costituito che riconosce l'applicabilità dell'identica pena e il diritto da costituirsi che, a partire dalle opinioni del Cremani, valuta l'imputabilità dell'estraneo complice solo come omicidio, facendone una questione di circostanze attenuanti o aggravanti.

Perché il punto centrale è, l'abbiamo visto, il sangue. Non si tratta soltanto di difendere un legame strutturato che si rifrange dalla famiglia alla società intera. Non si tratta neppure di punire l'atto nefasto di chi aggredisce la massima autorità familiare, quella a cui si deve rispetto, riconoscenza e soggezione: se così fosse, si potrebbe vedere in questa logica un richiamo alle gerarchie politiche e a quelle sociali ed è ciò che abbiamo ritrovato nel contesto francese. Ebbene, nonostante quel modello, negli stati italiani in cui ancora forte è l'ancoraggio all'antico regime, il fondamento dell'incriminazione, il bene, non solo simbolico, da difendere è il sangue come elemento naturale su cui poggia anche l'aggregato familiare. Sta qui la *causa prima* (la *ratio*, o il *formante* del crimine) dello *scelus parricidii*. Quel che metaforicamente emana da esso viene dopo, acquisterà anche qui straordinaria importanza nella sua «traslazione» nelle dinamiche

⁵⁵ Ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza francese per un motivo di impossibilità giuridica, infatti la legge civile non consente il riconoscimento della prole viziata, F. Carrara, *Programma, parte speciale*, cit., vol. I, pp. 162-165. E comunque, citando C. Demolombe, D. Vincenzi Amato, *La famiglia e il diritto*, cit., p. 639, ricorda che il riconoscimento non è un contratto e non crea il rapporto di paternità e filiazione ma si limita solamente a dichiararlo.

⁵⁶ G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, cit., pp. 328-329.

della vita associata, ma viene dopo. Tanto che, sebbene sia fatta ricadere dalla legge nella stessa categoria giuridica, quella stessa dottrina considera minore l'offesa fatta alla società con l'uccisione del coniuge: l'uxoricidio sta come parricidio *improprio*⁵⁷.

Eppure, estendendo così al massimo l'ambito repressivo della fattispecie, nello Stato pontificio il legislatore non recepisce questa distinzione della dottrina e riconosce genericamente per parricidio l'omicidio commesso con animo deliberato in persona degli ascendenti o discendenti, di fratelli e sorelle germane consanguinee ed uterine, del marito e della moglie, e lo punisce con la morte di esemplarità⁵⁸. Peraltro il Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla punisce il tentativo di parricidio alla stessa stregua del parricidio consumato, che comunque non è mai scusabile con minorazioni di pena, al pari delle ferite volontarie consumate su ascendenti legittimi o naturali⁵⁹. La pena capitale è di speciale esemplarità e viene applicata anche in caso di ferite che procurino la morte. Essa si esegue esattamente come disciplinata nel *Code pénal*, tranne che per la mutilazione mai adottata in Italia⁶⁰. Ancora una volta, lo spazio di azione lasciato ai giudici è ridotto al lumicino e ciò risulta essere un'ulteriore conferma della matrice francese del codice di Maria Luigia⁶¹.

Negli Stati estensi è definito parricidio l'omicidio volontario del padre e della madre, o di altri ascendenti legittimi o naturali ma «la legge parifica al parricidio anche l'omicidio volontario dei discendenti del coniuge⁶², del fratello o della sorella». Sebbene l'omicidio volontario sia trattato dalla legge penale con un'articolata disciplina che non necessariamente lo fa corrispondere alla pena capitale⁶³, il caso del parricidio non si sottrae alla pena di morte (riservata anche al veneficio, all'omicidio premeditato, proditorio od insidioso) e neanche alla particolarità dell'esecuzione⁶⁴.

Nello stesso modo si retribuiscono i parricidi nei due francesizzanti codici sardi che si riferiscono ai genitori legittimi o naturali ma

⁵⁷ G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, II, cit., pp. 245-252.

⁵⁸ *Regolamento sui delitti e sulle pene*, artt. 275-276.

⁵⁹ *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, art. 353.

⁶⁰ *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, art. 11 e 12, 307 e 324.

⁶¹ Osserva A. Cadoppi, *Il codice penale parmense*, in S. Vinciguerra, a cura di, *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, pp. 197-272, a p. 255 che il testo si sottrae alla misoginia di quello napoleonico estendendo, primo tra i nostri, l'operatività della causa d'onore al «coniuge» e dunque anche alla moglie.

⁶² Può essere, ad esempio, il caso di una seconda moglie che uccida un figlio di primo letto, o viceversa ovviamente. Una chiara difesa della «qualità» naturale della parentela.

⁶³ *Codice criminale per gli Stati estensi*, artt. 360-363: altrimenti la pena sarà l'ergastolo.

⁶⁴ *Codice criminale per gli Stati estensi*, art. 350.

«quando questi abbiano legalmente riconosciuto il figlio uccisore», oltre che ad altri ascendenti e al padre e alla madre adottivi. Solo il codice del 1839 punisce anche il mancato delitto, benché possa farsi luogo alla diminuzione di un grado di pena a seconda delle circostanze⁶⁵.

Caso del tutto eccezionale nel panorama preunitario è quello della legislazione toscana che non configura affatto separatamente il crimine di parricidio, delineando già per questo un disciplina assai moderna. Non è da escludere che sulla soluzione giuridica adottata abbia influito anche una maggiore meditazione della scienza giuridica non solo toscana, dovuta all'arrivo tardo del codice penale, pubblicato nel Granducato solo dopo il quarantotto e oltre la metà del secolo.

In particolare, all'art. 399 nel definirsi della disciplina dell'omicidio premeditato punito con la morte (ma con l'autorizzazione al tribunale di decretare l'ergastolo in caso di particolari circostanze che la facciano reputare eccessiva) il legislatore si limita ad escludere da questa possibilità il caso dell'omicidio contro un ascendente; la stessa logica è seguita anche per l'omicidio improvviso che se consumato su un ascendente dell'uccisore non contempla l'abbassamento della pena (fino a tre anni a seconda del grado della provocazione) della casa di forza tra i sette e i dodici anni⁶⁶. Nel caso delle lesioni personali invece, la pena si aggrava «entro i rispettivi limiti legali quando la lesione è stata commessa contro un ascendente»⁶⁷.

Facciamo attenzione. Intanto la tecnica legislativa di considerare la qualità della vittima dell'omicidio solo come impedimento all'abbassamento di pena conferma – come tutta la disciplina del codice – la diversità dalla «farragine casistica»⁶⁸ di antico regime e, al contempo, la specifica volontà di riportare anche il nostro «atroce» crimine in un ambito di non specialità ed eccezionalità. Vero è che, come negli altri stati italiani, la pena del parricidio finisce per essere ancora la decapitazione⁶⁹, ma non c'è traccia di afflizioni aggiuntive per il condannato e – soprattutto – la cerchia parentale si riduce drasticamente alla sola linea ascendente. Ciò permette, in tutti gli altri casi di condanna (l'omicidio sul discendente, sul coniuge, sul fratello o sorella di ogni specie) di dare l'ergastolo *ex art.* 309 § 2.

⁶⁵ *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del '39 artt. 569, 577, 578; *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del '59 artt. 523 e 531.

⁶⁶ *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1853), art. 309 § 4 e 310 § 3.

⁶⁷ E «con armi proprie», *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1853), artt. 333 e 337.

⁶⁸ T. Padovani, *La «parte speciale» del codice penale toscano del 1853*, in AA.VV., *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1853), Padova, Cedam, 1995, pp. CXLIX-CLVIII, p. CLVI.

⁶⁹ *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1853), art. 14.

4.3. *Le ragioni dell'ordine e il rispetto del sangue: l'esperienza francese e italiana a confronto*

Eccezion fatta per quel Lombardo-Veneto che traspone l'alternativa austriaca⁷⁰, dunque, rispetto al crimine di parricidio risulta evidente che le soluzioni codicistiche preunitarie pur adottando formalmente il «modello francese» articolano la disciplina dell'incriminazione fondandola in modo del tutto peculiare.

Se la fattispecie del reato che stiamo trattando ci consente di cogliere alcuni dei nodi problematici generali del diritto penale ottocentesco continentale – l'adeguamento delle pene, la loro funzione spesso di pura esemplarità e deterrenza a discapito della reale certezza ed efficacia punitiva, la problematica valutazione del principio di offensività nel frequente accostamento del tentativo con il delitto consumato – certo non possiamo trascurare come ad essi sottostiano percorsi storici e motivazioni politico-sociali profondamente segnati dalle dinamiche «locali».

Giova allora esplicitare la diversità dei beni giuridici difesi dall'incriminazione francese, rivolta ad una nuova società, rispetto a quella italiana preunitaria ancora legata all'antico regime. Tanto quanto l'una è pensata a difesa di un bene giuridico che altri non è che il principio di autorità, consustanziato all'istituto tutto politico della famiglia, tanto quanto l'altra trova la sua ragione nella difesa del legame di sangue come fondamento primigenio e tradizionale di una realtà sociale fortemente ancorata al passato.

Si tratta di una diversa valenza che il crimine ha, al di là delle omologie legislative, al di qua delle Alpi. Nell'apparente contrasto tra la maggior parte della dottrina italiana e la matrice francese della legislazione della penisola ci sono, in fondo, i due poli di un passaggio importante e significativo. Si può scorgere, infatti, dietro al vincolo di sangue, la valenza «quasi» privata che lungamente la tradizione italiana ha riconosciuto alla concreta dinamica dei rapporti familiari. Una valenza sostanziata dal massimo risalto dato al disciplinamento religioso e morale che presidiava quei rapporti. Al contrario, nella esperienza francese la legislazione attua una ideologia e vuole enfatizzare, per quanto può, la valenza pubblica del reato.

Nell'area italiana abbiamo la sanzione dell'inaccettabile oltraggio al vincolo naturale del sangue come quello che massimamente dovrebbe tenere insieme i privati nella quotidiana convivenza, fatta di

⁷⁰ «Del Parricidio [...] il codice austriaco ne parla per minacciare pene più gravi contro i complici» sentenza E. Pessina, *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano, Società editrice libraria, IX, 1906, p. 538 § 117.

aiuto e assistenza reciproca, di obblighi e di protezione comunitaria. In Francia, la sanzione colpisce chi osa attaccare il primo nucleo costitutivo dello Stato. Stessa pena ma giustificata da contesti antropologici e storici assai diversi. In definitiva, ciò che emerge nell'esperienza francese sembra essere la prevalenza della politica sul diritto, per dir così, dell'autorità dello Stato su quella della dottrina e dei giuristi che dalla frattura rivoluzionaria hanno perso la possibilità di guidare la realtà che li circondava. Il carattere tipico di ognuna di esse è, come abbiamo detto, il sostrato giuridico. All'egemonia della politica sul diritto che si è affermata in Francia con la Rivoluzione non corrisponde da noi che una immatura e frammentaria realtà territoriale il cui ceto politico non sembra avere la forza di porsi la questione negli stessi termini. La dottrina è in Italia (nella prima metà del secolo certamente, ma forse anche oltre l'unità) l'unico punto di riferimento capace di mantenere una traccia di uniformità nell'ambito del diritto penale peninsulare. Di fronte alla forza della volontà imperiale di Napoleone che costituzionalizza la realtà nazionale francese con il *Code civil*, sta l'assoluta mancanza di fondamenti costituzionali materiali uniformi nella nostra⁷¹.

Nel contesto giuridico-politico italiano gli unici soggetti ancora capaci di rintracciare e ordinare i fondamenti della convivenza sono i giuristi. Ciò grazie ad una formazione sostanzialmente uniforme che, per questo, rafforza le loro teorizzazioni. Sono questi che con le loro opere e con le loro discussioni individuano e riconoscono ancora – come negli antichi regimi – i caratteri fondativi della realtà italiana nel suo complesso. Sono caratteri persistenti che, sino agli ultimi decenni del secolo XIX, una rivoluzione politica mancata non ha intaccato pur avvicinando loro alcuni elementi di novità diffusivi nella cultura europea. È la strada della sovrapposizione, dell'accostamento, dell'aggiustamento anziché quella della sostituzione *ab imis* che ci pare uno dei nostri caratteri originari⁷².

⁷¹ Cfr. l'ottima sintesi di I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 560 ss; su questi profili esiste una vasta bibliografia, tra gli altri ricordiamo A.J. Arnaud, *Les origines doctrinal du Code civil français*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969; A. Bùrge, *Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert: zwischen tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1991; X. Martin, *Mitologie du code Napoléon*, in *La Révolution française et le code civil*, extr. da «Himeji, International Forum of Law and Politics», 1, 1993; S. Solimano, *Verso il code napoléon*, cit., *passim*; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit.; Id., *Onora il padre*, cit., *passim*.

⁷² Un carattere che, forse, abbiamo mantenuto ancora oggi come un tratto permanente rintracciabile in certi atteggiamenti (riformisti?) di parte della nostra cultura politica; è dal saggio di M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1890)*, in «*Leggi Diritto Giustizia*», *Annali d'Italia*, Torino, Einaudi, XIV, 1998, pp. 485-551 che deriviamo lo spunto allorché vediamo i segni di una «tipicità» italiana anche nel modo di fondare e, vedremo poi, di trattare giudizialmente, anche il reato di parricidio.

In questo modo alla diversità delle legislazioni civilistiche di ogni singolo stato preunitario corrispondono soluzioni legislative penali paragonabili e del tutto simili rispetto a «reati metaforici» come il parricidio. Attraverso la forza aggregante di un ceto giuridico che lavora e ragiona secondo le categorie e gli schemi uniformi del diritto comune i codici penali italiani definiscono, almeno in parte, i beni giuridici da difendere. Nel modello del nucleo familiare come architrave della struttura sociale, il *focus* si è infatti spostato sul «vincolo di sangue» e sul suo valore fondativo. Nel sangue la nostra dottrina riconosce intatto – unanimemente – il legame naturale più forte e che si impone da sé come base dell'organizzazione sociale. È proprio in quanto vincolo naturale che esso va riconosciuto come bene giuridico da difendere. Lo si fa attraverso le conseguenze che discendono dalla sua lesione. Così mentre a guardare i codici civili sembra essere sempre la famiglia l'istituto primario, uno sguardo attento alle legislazioni penali consente di valutare la famiglia come tutt'affatto diversa da quella francese perché espressione non di una designazione politica di centralità bensì soggetto concreto e reale rappresentativo di un valore fondante della cultura italiana che è rimasto, appunto, il primo dei legami naturali.

5. *Un caso di giustizia praticata: una periferia dello Stato del Papa*

L'ideologia dell'incriminazione per parricidio vista fin'ora si intreccia, durante tutto l'Ottocento, con la frammentarietà della realtà sociale ed economica dell'Italia preunitaria. In particolare, nell'Italia centrale la mezzadria è stata lo strumento di un gravoso disciplinamento (anche demografico) della struttura familiare. Questo significava che tutta la forza lavoro della famiglia si impiegava nell'azienda mezzadrile dove era generalmente supersfruttata con la conseguenza di una assai ridotta mobilità sociale e geografica⁷³. Ciò non facilitava la risoluzione di quei conflitti intrafamiliari per cui, a volte, erano previsti anche degli accorgimenti che avrebbero dovuto ridurli⁷⁴. Durante il XIX secolo anche nelle Marche pontificie «andare a vivere ad un pane e un vino» è la regola di una residenza patriarcale che segna il destino di generazioni di lavoratori agricoli. Il problema

⁷³ Senza consentire nessuna forma di «part-time farming» puntualizza M. Paci, *Il mutamento della struttura sociale in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 119; ma cfr. anche P. Sabbatucci Severini, *Continuità e mutamento. Studi sull'economia marchigiana tra Ottocento e Novecento*, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 21, Ancona 1996, pp. 104 ss.

⁷⁴ Ricca di spunti è l'analisi sociologica di M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1984 *passim*.

era quindi di autoregolamentazione dei conflitti *intra-moenia*. Così, succede spesso, che nell'isolamento della famiglia contadina dell'Ottocento, di fronte a situazioni emotivamente o economicamente insostenibili, i «legami di sangue» si tramutino tragicamente in «fatti di sangue»⁷⁵.

Un fenomeno che abbiamo riscontrato con l'osservazione dei processi penali dello Stato del Papa conservati nell'Archivio maceratese. Essa è stata limitata al periodo che va dagli anni Trenta ai Sessanta dell'Ottocento come quelli più adatti alla nostra analisi, stante la preparazione e poi l'entrata in vigore della nuova legislazione penale con i possibili cambiamenti portati dalla «scelta codificatoria»⁷⁶. I casi di imputazione per parricidio affrontati dalla filiera della giustizia nella Delegazione maceratese sono 38. Di questi, 8 casi riguardano fatti commessi prima dell'entrata in vigore del *Regolamento sui delitti e sulle pene* (1 novembre 1832) quando la giustizia regolava i conti con tali reati attraverso i Bandi Generali. Se ne potrebbero aggiungere ancora ben 17 di conflittualità familiare sfociata in atti violenti ma che, per lo più, non rientrano nel titolo di parricidio per la qualità dei soggetti coinvolti⁷⁷. Comunque, nei casi a cavaliere delle due legislazioni l'azione dei giudici segue il principio della pena più mite ma anche – con una pratica costante anche in seguito – attribuisce alla vittima la provocazione (grave o gravissima) evitando ai condannati la pena estrema. Al contrario, sembrerebbe che i giudici non derogino al rigore della nuova legge quando hanno di fronte la premeditazione, la prodizione o le insidie. In ogni caso, l'andamento delle sentenze cui si arriva per i fatti commessi dopo il 1 novembre 1832 non muta sostanzialmente rispetto al passato. Nei trent'anni

⁷⁵ L'espressione efficace è di L. Garlati Giugni, *Reati «intra moenia». Legami di sangue e diritto penale nell'opera di Domenico Moro*, in A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata e G.P. Masetto, a cura di, *Amicitiae pignus: studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1071-151, p. 1071.

⁷⁶ Virgolettiamo il sintagma «scelta codificatoria» perché abbiamo potuto verificare (*La legislazione penale pontificia: dai «Regolamenti gregoriani» ai tentativi di riforma (1831-1857)*, tesi di dottorato di Storia del diritto, ciclo XVI, discussa a febbraio 2004) che, nonostante qualcuno ne dubiti, nel caso dei Regolamenti penali di Gregorio XVI si tratta di veri e propri codici. Ce lo dicono sia i contenuti sia l'esplicita e definitiva abrogazione della legislazione precedente in essi prevista. Certo sono fortemente segnati dalla volontà della Curia romana di contenerli nella loro portata rivoluzionaria, in quanto strumenti di un'idea radicalmente nuova dell'amministrazione della giustizia. Ciò che non si voleva affatto abbandonare, infatti, era la dutilità che il Diritto comune consentiva, attraverso l'intervento sapiente dei giudici, nell'applicazione delle politiche penali centrali.

⁷⁷ Ricordiamo la definizione del parricidio recata dal *Regolamento sui delitti e sulle pene* del 1831 [d'ora in poi RP], art. 176 §1: «È punito colla morte di esemplarità: §1. il parricidio in persona degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e delle sorelle germane, consanguinee ed uterine, del marito e della moglie». I coinvolti da queste imputazioni sono cognati, cugini, patrigni, matrigne e figliastri, suocere e nuore.

che abbiamo preso in esame, infatti, delle 29 imputazioni per varie specie di parricidio ben 7 si chiudono con sentenze che non sono di condanna, perché dichiarano l'insussistenza del reato o l'insufficiente colpevolezza specifica degli imputati⁷⁸. Per quanto riguarda i vari tipi di parricidio, sono 6 i parricidi propri, concentrati negli anni Trenta, e 3 le imputazioni che riguardano uno dei genitori contro i figli. Va sottolineato come le imputazioni svelino l'alto tasso di violenza intercorrente tra i coniugi in quanto sono ben 10 gli uxoricidi. Ancora più numerosi, però, sono i casi di fratricidio (14) che raramente arrivano a condanna esemplare, benché le pene siano generalmente più dure delle altre. È utile riflettere sul dato rilevante dell'incidenza dei fratricidi tra le generali imputazioni di parricidio. Nella più dura repressione dei conflitti violenti fra i fratelli forse dobbiamo rintracciare gli indirizzi di una politica penale che è diretta a difendere la pace familiare e che comporta la difesa del vincolo di sangue come un risultato, come effetto. Spesso, le circostanze vedono fratelli che si scontrano per motivi di gerarchia all'interno della famiglia o per motivi dettati da interessi patrimoniali che provocano anche vere e proprie risse in cui esplose l'ostilità covata magari da tempo e in cui rimangono coinvolti degli estranei al nucleo familiare.

In generale, i fascicoli processuali tradiscono un intervento dei giudici teso a derubricare le imputazioni per il delitto tentato o consumato attraverso le condanne per ferite aggravate, il riconoscimento della solita ubriachezza, o ancora declinando i gradi della provocazione previsti per gli omicidi rissosi. Non a caso dal 1839 produce i suoi effetti una Circolare che lo vieta stabilendo «che ove ne' parricidi si deduca, e concludentemente si provi la provocazione, potrà ammettersi *unicamente* la provocazione *gravissima*, e questa per effetto di diminuire di un solo grado la pena capitale»⁷⁹. Succedeva infatti che avendo dimostrata la provocazione, alcuni tribunali dello Stato, tra cui anche la Sacra Consulta, si erano trovati ad applicare nelle cause di parricidio l'art. 315 § 5 sulle ferite, a motivo dell'analogia delle persone in esso contemplate⁸⁰ mentre altri applicavano la gra-

⁷⁸ È ciò che succede in uno dei due casi seguiti da Giuseppe Giuliani che ne pubblicò i suoi interventi difensivi in G. Giuliani, *Orazioni criminali*, Loreto, Tipografia dei fratelli Rossi, 1841, pp. 81 e 431.

⁷⁹ Semplice, grave e gravissima è la provocazione agli artt. 281, 282, 283 del RP. La *Circolare della Segreteria per gli affari di Stato* del 2 settembre 1839, n. 91221, è nella *Raccolta delle leggi della Pubblica Amministrazione*, Stamperia della R.C.A., Roma, 1839, Disposiz. n. 59. La Segreteria di Stato sottolinea che vista «l'enormità del titolo», la legge neppure nomina l'eccezione della provocazione, perché si possono avere dei riguardi sulla qualità di quella solo negli omicidi rissosi in quanto riguardanti persone «non congiunte da vincoli di sangue».

⁸⁰ Cfr. RP, art. 315 in cui la pena è della galera perpetua nelle circostanza più gravosa dell'assoluto pericolo di vita che può essere minorata di un grado nel caso di provocazione gravissima.

duazione della provocazione prevista dagli articoli riferiti agli omicidi in rissa. Le conseguenze erano paradossali perché si poteva arrivare a sentenze che punivano il parricidio consumato, in caso di provocazione gravissima, coll'opera pubblica da tre a cinque anni mentre la ferita con pericolo di vita procurata al padre, sempre dietro provocazione gravissima, procurava la galera dai dieci ai quindici anni.

In conclusione, se la rigidità e il rigore minacciato nel Regolamento penale insieme alla particolare *vis* inquisitoria dell'inchiesta giudiziaria pontificia generano un numero di imputazioni elevato, l'osservazione dei casi ci ha mostrato come la centrale attività del giudice processante⁸¹ venisse poi temperata in sede giudicante. Tanto che, possiamo dire, nella realtà pontificia 'le teste non rotolano' affatto poiché, in tutto il nostro campione giudiziario, tolti i fascicoli incompleti, soltanto tre sono le condanne esemplari che giungono ad effettiva esecuzione.

6. *L'uscita dagli antichi regimi: l'estraneità toscana e il Codice unitario del 1889*

Abbiamo visto che già il codice toscano si emancipa dalla tradizionale specialità del crimine di parricidio, riportandolo nell'alveo dell'omicidio seppur aggravato dal vincolo di sangue e riferito solamente alla linea ascendente⁸².

La via degli antichi regimi è definitivamente abbandonata dal primo Codice penale unitario che parifica l'uccisione dell'ascendente sul discendente e viceversa ai sensi dell'art. 366 sugli omicidi qualificati⁸³ purché «la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o

⁸¹ Mi permetto di rinviare a N. Contigiani, *L'attività istruttoria nel Regolamento di procedura di Gregorio XVI: la centralità del giudice processante tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista*, in corso di pubblicazione in «Rivista di storia del diritto italiano», 2007.

⁸² Perché chiariva G. Puccioni, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Pistoia, Tipografia Cino, IV, 1857, p. 414, «il vincolo fra l'uccisore e l'ucciso deve emanare dalla natura, non dalla legge» tanto che egli considerava parricidio proprio anche quello commesso dai figli adulterini o incestuosi.

⁸³ G. Impallomeni, *L'omicidio nel diritto penale*, Torino, Utet, 1899, p. 271, specifica che due sono le categorie di circostanze che hanno un diverso valore giuridico: le circostanze qualificanti (che aggravano la pena per una speciale qualità della vittima, dell'azione, o della causa determinante) più gravi, e le circostanze aggravanti, meno gravi. Pertanto, nel nostro caso trattiamo di omicidio qualificato e non aggravato anche perché essendo «naturale e costante», il vincolo di sangue qualifica e non semplicemente aggrava. Peraltro «niente influisce se il figlio uccisore non sia più soggetto alla patria potestà (artt. 220 e 310 del *Codice civile per il Regno d'Italia* 1865)», cfr. P. Vico, *Omicidio*, in *Digesto italiano*, Torino, Utet, vol. XVII, 1904-1908, p. 287; così il figlio «emancipato» risponde comunque di «parricidio» e non di omicidio semplice.

dichiarata»⁸⁴. La pena è ancora una volta capitale, ma solo nel senso della massima gravità della scala penale prevista, perché risulta essere l'ergastolo in quanto si è faticosamente bandita, di diritto, quella di morte⁸⁵. Rispetto alla volontà di estendere al massimo la latitudine dell'incriminazione, che abbiamo trovato nel Regolamento penale del Pontefice⁸⁶, il Codice Zanardelli distingue due figure di omicidio aggravato dalla parentela comminando ai coniugi, ai fratelli e sorelle, ai genitori e ai figli adottivi e agli affini in linea retta (suoceri e generi) una pena minore, della latitudine di 22-24 anni di reclusione.⁸⁷

Certo è che l'elemento distintivo dagli altri delitti è ancora, come in passato, «la violazione del vincolo del sangue»⁸⁸. Elemento distintivo ma non costitutivo perché ciò che oramai si è persa è la specificità del crimine che è definitivamente ricondotto nel genere degli omicidi, specificati poi secondo le circostanze qualificanti o aggravanti. Risulta dalla Relazione ministeriale che la disposizione dell'art. 365 § 1 serve a togliere l'anomalia di vedere il fratricidio e il coniugicidio

⁸⁴ Ricorda G. Impallomeni, *L'omicidio nel diritto penale*, cit., pp. 271-288, p. 277, che la filiazione naturale con riconoscimento è parificata a tutti gli effetti a quella naturale a condizione che la prova sia stata stabilita in precedenza secondo il Codice civile. Inoltre poiché il vincolo agisce solo tra i due interessati strettamente, la qualificazione dell'omicidio non si estende, come per la filiazione legittima, agli ascendenti del genitore o ai discendenti del figlio. Pertanto il riconoscimento non dà al figlio nessun diritto sull'altro genitore *ex art. 182* del Codice civile; ugualmente B. Alimena, *Gli Omicidii aggravati*, in E. Pessina, a cura di, *Enciclopedia del Diritto penale italiano*, Milano, Tipografia della Società Editrice Libreria, vol. IX, 1909, p. 541. Aggiunge P. Vico, *Omicidio*, cit., p. 287, che è significativo che la legge non riguardi il puro e semplice rapporto naturale bensì quello «legittimo» «poiché la contraddizione stessa non consente che la legge possa stabilire una sanzione penale per la lesione dei rapporti legalmente inesistenti».

⁸⁵ Il lungo cammino dell'abolizione della pena di morte si rinvigorisce in Italia proprio a ridosso dell'unificazione. Essa si raggiunge, tra il 1874 e 1876, di fatto con l'*escamotage* delle mancate esecuzioni in attesa della possibile grazia sovrana ad opera di P.S. Mancini, ministro di Grazia e Giustizia. Di diritto, è sancita proprio dal primo codice penale unitario; cfr. M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, in A. Schiavone, a cura di, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232, pp. 163 e 166; F. Mele, *Un codice unico per un'Italia nuova. Il progetto di codice penale di P. S. Mancini*, Roma, Carocci, 2002; M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXIV-1, 2004. Accenna al significato che assume l'abolizione del codice del 1889 rispetto al particolare momento di tensione tra le esigenze dell'ordine e quelle di libertà, della sicurezza o della giustizia dovute anche alla questione del brigantaggio L. Lacchè, *Un code pénal pour l'unité italienne, le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, in X. Rousseaux e R. Lévy, a cura di, *Le pénal dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe (XII-XX siècles)*, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Luis, 1997, pp. 303-319, pp. 307-308 e *passim*.

⁸⁶ In quanto ricomprende anche la linea discendente e non distingue il parricidio improprio dei coniugi. Abbiamo però visto che alla massima latitudine dell'estensione dell'incriminazione corrisponde una estrema duttilità di applicazione che procura una repressione magari più diffusa, ma certo meno rigorosa.

⁸⁷ *Codice penale per il Regno d'Italia* (1889), artt. 364-366.

⁸⁸ B. Alimena, *Gli Omicidii aggravati*, cit., p. 536.

trattati alla stessa stregua delle altre uccisioni. Ma se la presenza dei fratelli e delle sorelle ci riporta al sangue, quella dei coniugi rende possibile sostenere che il fondamento giuridico dell'aggravante non sia più solamente la lesione di quel vincolo bensì anche dei «vincoli di famiglia»⁸⁹. Il passaggio non è ancora definitivo e la gerarchia tra i beni protetti non è, però, definitivamente cambiata come si evince dalla diversa gravità delle circostanze e di conseguenza dalla misura della pena. In fondo è possibile vedere nei coniugi il nucleo essenziale di una nuova famiglia che originerà nuovi vincoli di sangue. Difatti se è vero che qualcuno in dottrina considera parricidio «proprio» quello del figlio sul padre, e «improprio» quello del padre sul figlio, la definizione della cerchia parentale e il discrimine tra l'uno e l'altro è stato variamente fissato dalla scienza giuridica e dalla legislazione a seconda che sia stata valutata puramente l'esistenza del legame naturale, poi legittimo o riconosciuto, oppure il grado di parentela⁹⁰. Negli anni novanta dell'Ottocento, la penalistica italiana ha abbandonato la menzione linguistica del «parricidio»⁹¹ e ha anche superato la tralozia specialità della pena, oltre a tutte le ulteriori rigidità repressive come l'esclusione dalle regole del tentativo o dalle scriminanti (legittima difesa) e dalle scusanti (provocazione)⁹². Ciò non toglie, però, che dietro il riconoscimento delle aggravanti sta ancora il legame di sangue quale elemento simbolico riconosciuto come costitutivo della società italiana; poco importa se l'istituto familiare guadagna dei profili di autonomia come bene garantito dalla legislazione civile (per esempio dal divieto di ricerca della paternità⁹³). È, però, ai legami naturali che l'istituto familiare continua ad essere ancorato «principalmente», anche se oramai sistematicamente formalizzati e istituzionalizzati dallo Stato per mezzo della legge civi-

⁸⁹ Cfr. P. Vico, *Omicidio*, cit., p. 278 *passim*.

⁹⁰ Cfr. F. Carrara, *Programma*, VII, cit., p. 159 che sembra consentire ma v. anche, di opinione contraria G. Impallomeni, *L'omicidio nel diritto penale*, cit., p. 277 e prima di lui G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, cit., pp. 326-327, G. Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale*, II, cit., p. 247. Per B. Alimena, *Gli Omicidii aggravati*, cit., p. 537, che considera indubbiamente «proprio» il parricidio sul padre e «improprio» quello sul figlio, rimane dubbio se si tratti di «parricidio» quando si tratti di figlio incestuoso o adulterino o «sacrilego» (avrebbero detto in passato) pur valutando che forse è opportuno non omologare costoro al figlio naturale riconosciuto o legittimo in quanto in questo caso il padre è solo ricordo di vergogna.

⁹¹ Non senza discussione perché essa è mantenuta per esempio nel primo schema di codice della Sottocommissione Ambrosoli sottoposto alla Prima Commissione (art. 299§1), dalla Commissione del 1870 (art. 333§1) ed anche dal Progetto Vigliani (art. 364), cfr. P. Vico, *Omicidio*, cit., p. 285, ma molto più diffusamente G. Crivellari, *Il Codice penale per il Regno d'Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata*, Torino, Utet, 1896, vol. VII, pp. 749 ss.

⁹² Cfr. *Codice penale per il Regno d'Italia* 1889, artt. 49-51.

⁹³ *Ex artt. 189 e 193 Codice civile per il Regno d'Italia* (1865).

le⁹⁴. La famiglia altri non è che il più «elementare organismo sociale», ci spiega Gianbattista Impallomeni – argomentando la sua contrarietà a far agire la qualifica di «parricida» per il figlio adulterino o incestuoso – ed è basato sul vincolo di sangue, «ma un vincolo di sangue bensì che genera un rapporto di famiglia, per cui in tutti gli uomini bennati nascono e si sviluppano i più teneri e gagliardi sensi di attaccamento»⁹⁵. È anche questo senso di attaccamento tra i familiari legati dal sangue e dallo «stato di famiglia»⁹⁶, che giustifica l'aggravamento dell'omicidio alla fine dell'Ottocento nell'Italia unita. Lentamente, è entrato in gioco un elemento nuovo che si è affiancato all'antico dovere di rispetto e soggezione al sangue paterno. A questo si è affiancato il presupposto di un senso di affetto e sentimento spontaneo verso il genitore (o il figlio) che anticamente era tutt'altro che scontato. Ora, invece, si può pensarlo addirittura come qualcosa che agisce giuridicamente, che può distinguere tra l'imputabilità di un omicida e quella di un parricida, fare la differenza tra figlio e un altro. È, infatti, per la più grave mancanza di senso morale che lo rende indifferente al legame di sangue e agli affetti, che è più riprovevole il figlio (o il genitore) parricida.

Troviamo una conferma di ciò, non a caso, nella discussione sull'opportunità o meno di inserire i genitori adottivi nell'omicidio qualificato dell'art. 366 del Codice Zanardelli che è articolata ma, alla fine, vede sconfitti i suoi sostenitori. Il vincolo giuridico dell'adozione non c'è nel Progetto Vigliani del 1874 ma viene ripristinato nel Controprogetto della commissione senatoria che «ha misurato gli affetti alla stregua non delle loro origini ma della loro intensità; e quelli ha detto dovere essere fortissimi legami di affetto che deter-

⁹⁴ Dopo gli ideali rinascimentali, supportati dalle più svariate espressioni culturali (dalla letteratura alla musica alla pittura) il nuovo Stato italiano si sta costruendo soprattutto per mezzo del suo ordinamento giuridico, che precede l'auspicabile amalgama sociale ed economico, cfr. R. Romanelli, *Individuo, famiglia e collettività nel codice civile della borghesia italiana*, in R. Gheparidi e G. Gotti, a cura di, *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 351-399; Id., *Famiglia e diritto: dall'ideologia del codice civile ai grandi numeri della statistica giudiziaria*, in «Quaderni storici», 1, 1996, pp. 41-67; M.A. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2000, *passim*. Così, rispetto alla nostra questione, i legami naturali legittimati dal Codice civile sono garantiti dal Codice penale che mette l'accento sugli interessi oggettivamente lesi, proprio con l'intenzione di salvaguardare i beni già definiti e previsti dal Codice civile, cfr. L. Lacchè, *Un code pénal pour l'unité italienne, le code Zanardelli (1889). La genèse, le débat, le projet juridique*, cit., p. 315.

⁹⁵ G.B. Impallomeni, *L'omicidio nel diritto penale*, cit., p. 282.

⁹⁶ Inteso come l'insieme delle garanzie che lo stato «giuridico» di famiglia garantisce ai suoi membri, e per esempio ai figli naturali riconosciuti nel parificarli ai legittimi, cioè la tutela legale durante la minorità, il nome, il diritto al mantenimento, all'educazione, all'avvio professionale, agli alimenti in caso di bisogno e infine alla successione, ancora G.B. Impallomeni, *L'omicidio nel diritto penale*, cit., 282.

minano l'uomo a creare una fittizia paternità». Successivamente nella Commissione del 1876 Pasquale Stanislao Mancini invita a considerare «parricidio» e non solo omicidio volontario aggravato l'uccisione dei genitori adottivi, opinione contrastata da Enrico Pessina che rimane sulle posizioni della commissione⁹⁷.

Come vediamo il puro legame di sangue non è più scontatamente bastevole di per sé, e si è arricchito di sfumature nuove, soprattutto dovute al nuovo contesto socio-economico che si sta definendo nella cornice dello Stato unitario, ma certamente è ancora il fondamento primo dell'incriminazione per parricidio e sta ancora lì a segnare il passo dell'archetipico familismo tutto italiano.

⁹⁷ Cfr. ancora P. Vico, *Omicidio*, cit., p. 278.

